SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 279



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 novembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO



Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Ministero dell'economia e delle finanze

Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2023.

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Valore della percentuale di variazione - anno 2023. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2022.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 10 novembre 2022 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 271 del 19 novembre 2022) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2022 e valore definitivo per l'anno 2021»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante disposizioni in materia di «Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 7 novembre 2023, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2021 ed il periodo gennaio-dicembre 2022 è risultata pari a +8,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2022 ed il periodo gennaio-dicembre 2023 è risultata pari a +5,4 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 una variazione dell'indice pari rispettivamente a -0,1, -0,2 e +0,1;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2023

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

23A06513



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 20 novembre 2023.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023. Articolo 9 - comma 1, lettera *b)*: suddivisione dell'intervento n. 5 «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione» in sei interventi. Articolo 9 - comma 1, lettera *a)*: rimodulazione delle risorse finanziarie attribuite agli interventi n. 79 «Ponte dell'Industria», n. 5.e «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione - manutenzione e ammodernamento degli impianti tecnologici». (Ordinanza n. 28).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 425-*bis*, dispone che, in sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la Basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo procedure di cui alle successive lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*:

al comma 426, stabilisce che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 che, al comma 1, ha attribuito al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, pubblicato in data 14 giugno 2023, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettaglia-



to»), predisposto dal Commissario straordinario per il Giubileo 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, includendo nel predetto programma anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che dispone quanto segue:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, in relazione agli interventi di cui all'Allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

b) gli interventi già ricompresi nel menzionato Allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali; […]»;

Considerato che

il Programma dettagliato, approvato con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, confermava l'approvazione dell'intervento n. 5 «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione», *ex* intervento n. 8 dell'elenco degli interventi essenziali ed indifferibili, approvati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

l'intervento n. 5 era contrassegnato dal numero di CUP J87H22002710001, intestato ad Anas S.p.a. - Compartimento del Lazio - in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento stesso;

l'intervento in parola ha per oggetto il rifacimento della pavimentazione delle principali infrastrutture stradali denominate «vie Consolari», di proprietà di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, il cui elenco è riportato nella scheda descrittiva, approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

oltre al rifacimento delle pavimentazioni stradali per circa 400 chilometri, sono previsti interventi di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, delle barriere stradali, degli impianti tecnologici installati a servizio della circolazione stradale e delle aree a verde a corredo dei sedimi stradali interessati dalle opere;

all'intervento in parola sono state attribuite risorse finanziarie pari a euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00);

per l'attuazione dell'intervento n. 5 del Programma dettagliato, fra Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e Anas S.p.a. è stata sottoscritta una apposita convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 (prot. Roma Capitale QN89991 del 4 maggio 2023);

nel corso degli approfondimenti progettuali è emersa la necessità di sviluppare l'intervento in ragione delle differenti tipologie di lavorazioni e opere da realizzare, della vastità dell'area interessata e della varietà dei tessuti stradali coinvolti, orientando le attività in ambiti funzionali con caratteristiche tecniche e progettuali omogenee;

a tal fine, con nota prot. 333841 del 4 maggio 2023, Anas S.p.a - Struttura territoriale Lazio, in riferimento all'intervento n. 5 del Programma dettagliato (allora ancora intervento n. 8), comunicava la necessità di procedere alla revoca del CUP J87H22002710001, e di procedere, contestualmente, alla generazione, per scissione, di 6 nuovi CUP, tutti riferiti allo stesso intervento, ma finalizzati alle specifiche attività e lavorazioni da attuare per la realizzazione del complesso intervento in oggetto;

venivano, pertanto, generati i seguenti CUP relativi a ciascuna specifica lavorazione dell'intervento n. 5:

CUP n. F87H22005450001 - Pavimentazioni per euro 143.000.000,00 (centoquarantatremilioni/00);

CUP n. F87H22005460001 - Segnaletica orizzontale e verticale per euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00);

CUP n. F87H22005470001 - Barriere per euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00);

CUP n. F87H22005480001 - Strutture per euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00);

CUP n. F87H22005490001 - Impianti per euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

CUP n. F87H22005500001 - Opere in verde per euro 6.000.000,00 (seimilioni/00);

Considerato, altresì, che

la necessità di concentrare le risorse destinate alla realizzazione dell'intervento *de quo* in ragione delle specifiche lavorazioni da realizzare a seconda del tratto stradale interessato dal progetto deve trovare riscontro, non solo a livello di generazione di nuovi CUP, ma anche e sostanzialmente in una diversa articolazione dell'intervento n. 5 del programma dettagliato in altrettanti interventi che rispecchino le caratteristiche tecniche omogenee delle lavorazioni da realizzare;

con nota prot. 822724 del 20 ottobre 2023, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al numero RM3050, Anas S.p.a. ha richiesto, d'intesa con il Dipartimento Coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale, la suddivisione della attività originariamente previste in un unico intervento in sei diversi interventi, al fine di consentire di differenziare le tempistiche di attuazione, di semplificarne la realizzazione per tipologia di lavori e per qualità di ambiti stradali interessati, riducendo in tal modo le potenziali interferenze con altri interventi giubilari previsti e consentendo, nel complesso, una maggiore efficienza in termini di articolazione temporale delle attività, rispettosa dei cronoprogrammi, delle loro procedure di affidamento e di esecuzione e, infine, delle molteplici incombenze per la loro rendicontazione parziale e finale;

è stata, pertanto, definita la rimodulazione dell'Intervento n. 5 «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione», di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, senza alterare



Id	Denominazione intervento	Soggetto attuatore	Costo intervento	Risorse giubileo	Altre fonti finanziarie
5.a	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: Risanamento del piano viabile	Anas S.p.a.	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00
5 b	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale anche luminosa, marginale e complementare	Anas S.p.a.	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5 c	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: riparazione, sostituzione e parziale adeguamento delle barriere di protezione per il miglioramento della sicurezza stradale	Anas S.p.a.	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5 d	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento di opere d'arte	Anas S.p.a.	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5 e	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: manutenzione e ammodernamento degli impianti tecnologici	Anas S.p.a.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.f	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: riqualificazione delle opere in verde	Anas S.p.a.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

l'importo di euro 200.000.000,00 originariamente stanziato, in sei nuovi interventi, così definiti:

Rilevato che

la proposta avanzata nella richiamata nota di Anas S.p.a. prot. 822724/2023 comporterà un miglioramento del livello qualitativo degli interventi e consentirà un'articolazione più puntuale ed efficace delle attività originariamente previste in un unico intervento;

la caratteristica della proposta di rimodulazione dell'Intervento n. 5 «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione» e la sua articolazione in più interventi, come sopra descritta, senza alterazione dell'importo del finanziamento disposto per l'intervento *de quo* rientra nella previsione di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, laddove è prevista la possibile suddivisione di interventi in relazione alle caratteristiche funzionali;

Rilevato, altresì, che

nel Programma dettagliato di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, è stato inserito l'intervento n. 79 «Ponte dell'Industria», già indicato come essenziale e indifferibile nel precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

l'intervento di cui sopra rappresenta uno degli interventi fondamentali per ripristinare condizioni di sicurezza essenziali per la viabilità di un nodo essenziale dell'asse trasversale di collegamento della Rete di grande viabilità di Roma Capitale, in vista del Giubileo 2025;

a detto intervento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 assegnava risorse finanziarie pari a euro 7.850.000,00, con una quota pari a euro 2.850.000,00 a valere sull'apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 420, della legge 234 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, e destinate direttamente ad Anas S.p.a., indicato quale soggetto attuatore dell'intervento, e per la restante quota, pari a euro 5.000.000,00 a valere su apposito capitolo di bilancio di Roma Capitale destinato a finanziare l'intervento per mezzo di accensione di prestito (Piano degli investimenti triennio 2022-2024 - PT20220222);

l'intervento in questione prevedeva, infatti, il completo rifacimento del Ponte, che, nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2021, era stato oggetto di un incendio che aveva causato gravi danni su elementi strutturali;

le successive indagini per valutare l'entità dei danni a seguito dell'incendio, ai sensi dell'art. 8.3 delle NTC 2018, avevano consentito la riapertura del Ponte, in via provvisoria, con una pesante limitazione della circolazione veicolare, che non sarebbe potuta in alcun modo proseguire, qualora, nei successivi cinque anni, non fossero stati effettuati interventi di tipo strutturale idonei a scongiurare la chiusura definitiva del Ponte;

il progetto, predisposto da Anas S.p.a., prevede il consolidamento e restauro conservativo del Ponte dell'industria, il miglioramento sismico dell'infrastruttura, l'ampliamento della sede stradale per consentire il transito dei mezzi pubblici, l'adeguamento della struttura alle normative vigenti, il miglioramento della sicurezza del transito veicolare e pedonale, il restauro conservativo elementi architettonici tutelati;



il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un «ponte provvisorio» destinato a consentire l'attraversamento del Tevere ai sottoservizi che interferivano con la realizzazione dell'opera, ciò al fine di consentire la realizzazione della nuova infrastruttura in sicurezza e nel rispetto del cronoprogramma approvato con il Programma dettagliato degli interventi;

la realizzazione del «ponte provvisorio» è stato oggetto di una apposita Conferenza di servizi, conclusasi positivamente con verbale in data 30 maggio 2023, che ne ha approvato la progettazione, consentendone l'avvio dei lavori, attualmente in corso di svolgimento;

in data 28 aprile 2023 è stata indetta la Conferenza di servizi per l'approvazione della Progettazione riguardante il consolidamento e restauro conservativo del Ponte dell'industria;

la predetta Conferenza di servizi si è conclusa positivamente come da verbale trasmesso da Anas S.p.a. in data 14 settembre 2023;

Atteso che

nel corso della predetta Conferenza di servizi sono state avanzate delle prescrizioni particolarmente rilevanti per l'esecuzione dell'intervento su Ponte industria;

in particolare, si tratta delle prescrizioni poste dalla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, sia quelle contenute nel «parere favorevole con prescrizioni» di cui alla nota prot. 26665 del 29 maggio 2023 e alle successive precisazioni contenute nella nota prot. 40302 dell'11 agosto 2023, nonché di quelle esposte dal Dipartimento Mobilità e trasporti di Roma Capitale con il «parere favorevole con prescrizioni» prot. QG 20771 del 19 maggio 2023;

il complesso di queste prescrizioni, secondo la nota di Anas S.p.a. prot. 737182 del 22 settembre 2023, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al numero RM 2615, hanno implicato un incremento imprevisto e imprevedibile, in fase di progettazione, dei costi dell'opera, con particolare riferimento alle seguenti lavorazioni conseguenti all'attuazione delle prescrizioni di cui sopra:

attività di varo del ponte;

restauro conservativo degli archi storici del ponte;

realizzazione delle travi portanti mediante struttura reticolare in acciaio corten;

incremento della sezione stradale del ponte per consentire il transito dei mezzi pubblici;

nella medesima nota sopra richiamata, Anas S.p.a., alla luce degli incrementi di costi emersi a seguito della definita approvazione del progetto, quantificava le maggiori risorse finanziarie necessarie per concludere l'intervento in parola, il cui finanziamento complessivo passava da euro 7.850.000,00 oltre IVA, a euro 15.330.000,00 oltre IVA;

con nota prot. QG191856 del 4 ottobre 2023, acquisita al protocollo del Commissario straordinario in pari data al numero RM 2763, il Direttore del Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana e l'Assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture di Roma Capitale hanno confermato le ragioni dell'incremento dei costi come sopra esposte da Anas S.p.a., rappresentando la stretta connessione del predetto incremento con le prescrizioni relative alla valorizzazione e conservazione del bene tutelato, che hanno inciso significativamente sul quadro progettuale, incrementando le risorse finanziarie necessarie a realizzare l'intervento;

il predetto incremento dei costi veniva confermato nella nota prot. QG191856/2023, nella stessa misura finanziaria di cui alla precedente nota Anas S.p.a. prot. 737182/2023; conseguentemente l'intervento n. 79 «dell'Industria» necessitava di un finanziamento complessivo, IVA compresa, di euro 17.875.999,05, con maggiori risorse necessarie rispetto al finanziamento ascritto nel Programma dettagliato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 pari a euro 10.025.999,05;

Rilevato che

la particolarità e rilevanza del contesto urbano in cui è inserito l'intervento in oggetto, richiedono che i lavori debbano concludersi nei tempi definiti nel cronoprogramma, coerenti con il regolare svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025;

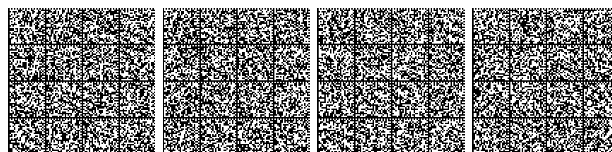
a tal fine, il direttore del Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana e l'Assessore ai lavori pubblici, con la richiamata nota prot. QG191856/2023, fermo restando la quota di cofinanziamento a carico di Roma Capitale, hanno individuato la quota di maggiori risorse necessaria per garantire la conclusione dell'intervento n. 79, così come precedentemente indicata, nella corrispondente riduzione delle risorse attualmente disponibili per l'esecuzione dell'intervento n. 5.e «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: manutenzione e ammodernamento degli tecnologici», le cui lavorazioni, destinate al potenziamento degli impianti di illuminazione stradale, scontano particolari complessità realizzative connesse alla titolarità degli impianti stessi in capo al concessionario del servizio di pubblica illuminazione;

con successiva nota prot. QG204379 del 20 ottobre 2023, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al numero RM3059, Roma Capitale ha comunicato le rimodulazioni finanziarie degli interventi in oggetto;

tali rimodulazioni tengono anche in considerazione i fondi di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, necessari per la copertura di effettivi costi degli interventi previsti nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

una quota parte di detti fondi, infatti, pari a euro 1.415.573,77, formeranno oggetto della proposta di aggiornamento del Programma dettagliato, di cui al decreto-legge n. 75/2023, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ciò consentirà l'integrale copertura finanziaria dei maggiori costi per la realizzazione dell'intervento n. 79, quantificati, come sopra rappresentato, in euro 10.025.999,05;

con la predetta nota, è stata pertanto comunicata l'esatta quantificazione delle risorse da ridurre sull'intervento n. 5.e e quelle conseguentemente da attribuire all'intervento n. 79, oggetto del presente provvedimento, di seguito riportate:



Intervento	Totale risorse DPCM 8/6/2023	Risorse Giubileo	Altri finanziamenti	2023	2024	2025	2026
				Cronoprogramma finanziario risorse Giubileo			
5.e – Manutenzione straordinaria viabilità principale di penetrazione: manutenzione e ammodernamento degli impianti tecnologici	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Riduzioni finanziamento a valere sul CUP F87H22005490001		-8.610.425,28			-8.610.425,28		
Finanziamento rimodulato	**1.389.574,72**	1.389.574,72		0,00	1.389.574,72	0,00	0,00
79 - Ponte dell'Industria	**7.850.000,00**	**2.850.000,00**	**5.000.000,00**	**1.350.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Incrementi finanziamento		+8.610.425,28			+8.610.425,28		
Finanziamento rimodulato	**16.460.425,28**	**11.460.425,28**	**5.000.000,00**	**3.350.000,00**	**12.110.425,28**	**1.000.000,00**	**0,00**
				Cronoprogramma finanziario risorse Giubileo			
				1.350.000,00	10.110.425,28	0,00	0,00
				Cronoprogramma finanziario altri finanziamenti			
				2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Rilevato, altresì, che

la suddivisione dell'intervento 5 nei sei interventi, come sopra rappresentata, nonchè la rimodulazione in diminuzione e in aumento delle risorse finanziarie rispettivamente dell'intervento n. 5.e e dell'intervento n. 79, riportata nella tabella di cui al precedente paragrafo, rientrano nelle previsioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere *b)* ed *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, laddove è previsto che il Commissario può disporre la suddivisione di interventi in relazione alle loro caratteristiche funzionali nonchè rimodulare le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nell'Allegato 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del decreto;

Attesi:

la richiesta del Commissario straordinario di cui alla nota prot. n. RM3359 dell'8 novembre 2023 con la quale è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'assenso previsto ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

l'assenso espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari con nota prot. n. 48323 del 16 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM3523;

Dato atto

dell'avvenuta informativa da parte del Commissario straordinario alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 sulla rimodulazione in oggetto, effettuata dal Commissario straordinario con nota prot. RM3178 del 30 ottobre 2023;

per quanto espresso in narrativa e nei considerata;

Dispone:

1. la suddivisione *ex* art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, dell'intervento n. 5 «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione» del Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, nei sei interventi di seguito elencati, senza alterazione dell'importo di euro 200.000.000,00 precedentemente stanziato:



Id	Denominazione intervento	soggetto attuatore	Costo intervento	Risorse Giubileo	Altre fonti finanziarie
5.a	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: Risanamento del piano viabile	Anas S.p.a.	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00
5 b	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale anche luminosa, marginale e complementare	Anas S.p.a.	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5 c	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: riparazione, sostituzione e parziale adeguamento delle barriere di protezione per il miglioramento della sicurezza stradale	Anas S.p.a.	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5 d	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento di opere d'arte	Anas S.p.a.	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5 e	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: manutenzione e ammodernamento degli impianti tecnologici	Anas S.p.a.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.f	Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: riqualificazione delle opere in verde	Anas S.p.a.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

2. la rimodulazione *ex* art. 9, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 delle risorse finanziarie, in riduzione per l'intervento n. 5.e «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione; manutenzione e ammodernamento degli impianti tecnologici» e in corrispondente aumento per l'intervento n. 79 «Ponte dell'Industria», di cui al Programma dettagliato degli interventi connessi con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, nella misura di seguito rappresentata:

Intervento	Totale risorse DPCM 8/6/2023	Risorse Giubileo	Altri finanziamenti	2023	2024	2025	2026
				Cronoprogramma finanziario risorse Giubileo			
5.e – Manutenzione straordinaria viabilità principale di penetrazione: manutenzione e ammodernamento degli impianti tecnologici	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Riduzioni finanziamento a valere sul CUP F87H22005490001		-8.610.425,28			-8.610.425,28		
Finanziamento rimodulato	**1.389.574,72**	1.389.574,72		0,00	1.389.574,72	0,00	0,00
79 - Ponte dell'Industria	**7.850.000,00**	**2.850.000,00**	**5.000.000,00**	**1.350.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Incrementi finanziamento		+8.610.425,28			+8.610.425,28		
Finanziamento rimodulato	**16.460.425,28**	**11.460.425,28**	**5.000.000,00**	**3.350.000,00**	**12.110.425,28**	**1.000.000,00**	**0,00**
				Cronoprogramma finanziario risorse Giubileo			
				1.350.000,00	10.110.425,28	0,00	0,00
				Cronoprogramma finanziario altri finanziamenti			
				2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00



3. di dare atto che le schede descrittive degli interventi inclusi nel presente provvedimento, corredate della integrale definizione delle risorse finanziarie ad essi complessivamente assegnate, saranno incluse nella proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, che verrà presentata a cura del Commissario straordinario in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 del decreto-legge 75/2023, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

4. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025;

5. la trasmissione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Cabina di coordinamento prevista all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 20 novembre 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

23A06512

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 novembre 2023.

Annullamento d'ufficio della determina n. 648/2023 del 17 ottobre 2023, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Sugammadex Fisiopharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 693/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 648/2023 del 17 ottobre 2023 di «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Sugammadex Fisiopharma", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2023;



Considerato che si ritiene di dover procedere all'annullamento d'ufficio della predetta determina;

Visti gli atti dell'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Annullamento d'ufficio della determina AIFA n. 648/2023 del 17 ottobre 2023

É annullata d'ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, la determina AIFA n. 648/2023 del 17 ottobre 2023 di «Riclassificazione del medicinale per uso umano SUGAMMADEX FISIOPHARMA, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2023.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 novembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06519

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carboplatino, «Carboplatino Aurobindo Italia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 265 del 17 novembre 2023

Procedura europea n. PT/H/2544/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CARBOPLATINO AUROBINDO ITALIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eugia Pharma (Malta) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1914, Malta (MT).

Confezioni:

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml – A.I.C. n. 050777010 (in base 10) 1JFLXL (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 15 ml – A.I.C. n. 050777022 (in base 10) 1JFLXY (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 45 ml – A.I.C. n. 050777034 (in base 10) 1JFLYB (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 60 ml – A.I.C. n. 050777046 (in base 10) 1JFLYQ (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml – A.I.C. n. 050777059 (in base 10) 1JFLZ3 (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 15 ml – A.I.C. n. 050777061 (in base 10) 1JFLZ5 (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 45 ml – A.I.C. n. 050777073 (in base 10) 1JFLZK (in base 32);

«10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 60 ml – A.I.C. n. 050777085 (in base 10) 1JFLZX (in base 32).

Principio attivo: carboplatino.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Generis Farmacêutica, S.A. - Rua Joao De Deus, no 19, Venda *Nova*, 2700-487 Amadora, Portogallo;

Arrow Génériques, 26 Avenue Tony Garnier, Lyon, 69007, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in com-



mercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 luglio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06469

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di loteprednololo etabonato, «Nolok».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 264 del 17 novembre 2023

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NOLOK, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Bandiera n. 26 - 80026 Casoria (NA), Italia;

confezioni:

«5 mg/ml collirio, sospensione» 1 flacone LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 049102015 (in base 10), 1GUH5Z (in base 32);

«5 mg/ml collirio, sospensione in contenitore monodose» 30 contenitori in LDPE da 0,30 ml - A.I.C. n. 049102027 (in base 10), 1GUH6C (in base 32);

principio attivo: loteprednololo etabonato;

produttore responsabile del rilascio dei lotti: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. - via Fratelli Bandiera n. 26 - 80026 Casoria (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di



riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06470

Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 210 del 25 settembre 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Mirebax».

Estratto determina A.I.C. n. 263/2023 del 17 novembre 2023

La determina AAM/A.I.C. n. 210 del 25 settembre 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MIREBAX, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 236 del 9 ottobre 2023, è rettificata, per errori materiali contenuti in alcune sezioni del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Per i dosaggi sotto riportati sono rettificate le seguenti sezioni del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP):

Mirebax 10 mg:

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Mirebax 15 mg:

4.2 Posologia e modo di somministrazione

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Mirebax 20 mg:

4.1 Indicazioni terapeutiche

4.2 Posologia e modo di somministrazione

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Titolare A.I.C.: Aurora Licensing S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Del Milliario n. 32, 40133 Bologna, cap. 40133, Italia.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A06471

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atracurium Hameln».

Con la determina n. aRM - 200/2023 - 2838 del 14 novembre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Hameln Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ATRACURIUM HAMELN.

Confezioni e descrizioni:

035640046 - 5 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

035640061 - 5×10 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

035640059 - 10 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

035640034 - 5×10 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

035640022 - 10 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

035640010 - 5 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06472

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iodio Afom»

Con la determina n. aRM - 201/2023 - 3908 del 14 novembre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aeffe Farmaceutici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: IODIO AFOM:

confezione: 029918024;

descrizione: «7%/5% soluzione cutanea alcolica» 1 flacone 25 ml;

confezione: 029918036;

descrizione: «7%/5% soluzione cutanea alcoolica» 1 flacone 50 ml;

confezione: 029918051;

descrizione: «7%/5% soluzione cutanea alcoolica» 1 flacone 1000 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06473

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foscald3».

Con la determina n. aRM - 202/2023 - 211 del 14 novembre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della F.I.R.M.A. S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FOSCALD3;

confezione: 033723014;

descrizione: «1200 mg+ 800 U.I. polvere per sospensione orale» 30 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06474

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Potassio Cloruro B. Braun».

Con la determina n. aRM - 203/2023 - 718 del 14 novembre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della B. BRAUN MELSUNGEN AG, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: POTASSIO CLORURO B. BRAUN:

confezione: 034269047;



descrizione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 20 ml;

confezione: 034269035;

descrizione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 10 ml;

confezione: 034269023;

descrizione: «2 meq/ml concentrato per infusione endovenosa» fiala 20 ml;

confezione: 034269011;

descrizione: «2 meq/ml concentrato per infusione endovenosa» fiala 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06475

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Fisiopharma»

Estratto determina n. 692/2023 del 20 novembre 2023

Medicinale: SUGAMMADEX FISIOPHARMA.

Titolare A.I.C.: Fisiopharma S.r.l.

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050534015 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050534027 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n 050534039 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n 050534041 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: sugammadex.

Officine di produzione:

Fisiopharma S.r.l. - Nucleo industriale s.n.c. - Palomonte - 84020 - Italia.

Indicazioni terapeutiche

Antagonismo del blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti.

Per la popolazione pediatrica: «Sugammadex» è raccomandato solo per l'antagonismo di routine del blocco indotto da rocuronio in bambini e adolescenti di età compresa tra due e diciassette anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050534039 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 546,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 902,62;

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050534041 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.367,26;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.256,52;

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n 050534015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n 050534027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sugammadex fisiopharma» (sugammadex) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sugammadex fisiopharma» (sugammadex) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06520



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del Partito Campobase

Art. 1.

Denominazione e simbolo

A far data dal 4 marzo 2023 «CAMPOBASE» assume la forma partito, contraddistinto dal simbolo così descritto:

«Nel cerchio in campo verde è rappresentata una "T" in stampatello maiuscolo inclinata leggermente verso sinistra con contorno e sfondo bianco. La linea orizzontale che compone la lettera "T" contiene la scritta in stampatello di colore verde "CamPObase". La linea verticale che compone la lettera "T" è divisa a tre quarti da una linea verde e nella parte inferiore è sfumata tra i due colori bianco e verde» (allegato 1).

Art. 2.

Sede

Campobase ha sede in Trento, attualmente in vicolo dell'Adige n. 9. Lo spostamento dell'indirizzo nell'ambito del Comune di Trento potrà avvenire senza modifica statutaria, con delibera del direttivo.

Art. 3.

Carattere e scopo

Campobase ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, anche attraverso l'azione politica e di governo:

a) valori di coesione sociale, di inclusione e di solidarismo;

b) una nuova forma di rapporto tra le città e le valli che garantisca una adeguata rappresentatività e risorse commisurate ai bisogni;

c) uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle peculiarità del territorio trentino nelle sue multiformi configurazioni e delle esperienze della mutualità e la cooperazione;

d) scelte sulla scuola, la sanità, la cultura, l'economia, il turismo, lo sport, la ricerca, il territorio, la transizione ecologica, che rifuggano da particolarismi e da settarismi e che si fondino sul buon senso e sulla concretezza;

e) la sussidiarietà come criterio di competenza di buona amministrazione;

f) i diritti umani, civili, sociali e politici;

g) la tutela dell'autonomia, con riferimento all'identità politica, storica e culturale locale, anche in relazione ai temi della convivenza nel territorio regionale, ed ai legami storici e culturali con il mondo altoatesino, mitteleuropeo e l'Europa, che vanno rafforzati nella convinzione che senza di essi l'autonomia trentina è a rischio;

h) il confronto ed il rapporto con tutte le forze sociali, culturali e politiche autonomiste e della tradizione popolare, liberaldemocratica ed ecologista, che condividano obiettivi analoghi.

A tal fine intende raccogliere chi ritenga di mettere a disposizione le proprie competenze e la propria passione politica al fine di promuovere le iniziative che garantiscano condizioni di vita adeguate e opportunità di lavoro a tutta la popolazione che ha fatto del Trentino, per nascita, per scelta o per necessità, il suo luogo di elezione.

Campobase potrà, allo scopo di cui sopra, promuovere e organizzare tutte quelle iniziative scientifiche, culturali e politiche, tra cui corsi di formazione politica, che siano ritenute opportune.

Art. 4.

Finanziamento

Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

Art. 5.

Requisiti e ammissione degli associati

Possono essere associati quanti condividano le finalità e siano interessati all'attività di Campobase.

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo è fissato annualmente dal direttivo.

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione della domanda di ammissione a Campobase dei nuovi associati è deliberata a maggioranza di voti dal direttivo e ha effetto dalla data della deliberazione.

Il direttivo può accogliere l'adesione di sostenitori che forniscano sostegno in qualsiasi forma alle attività di Campobase; nonché nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita di Campobase.

I sostenitori e gli associati onorari non hanno diritto di voto.

Art. 6.

Quote di iscrizione

Le quote annuali di Campobase devono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo restituibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento di Campobase, né sono trasmissibili.

Art. 7.

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

La partecipazione alle attività di Campobase ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che Campobase si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno predisposti dal direttivo e approvati dal comitato provinciale e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Il numero degli associati è illimitato.

Ogni associato può proporre progetti e iniziative da sottoporre al direttivo.

Campobase si impegna a rispettare nei confronti degli associati tutte le norme in materia di *privacy*, fatte salve le disposizioni di legge in materia di trasparenza dei partiti.

Art. 8.

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte, si perde per dimissioni previa comunicazione scritta al direttivo. Esse hanno efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Direttivo riceve la comunicazione.

Art. 9.

Infrazioni disciplinari - Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione;

c) l'espulsione.

Le misure disciplinari sono comminate dal Comitato dei garanti con facoltà di ricorso al comitato provinciale.

Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni ai doveri morali e politici.

La sospensione è applicata per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi. Essa, qualora confermata in seconda istanza, comporta la decadenza dalle cariche di partito.



L'espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al partito o per il mancato pagamento delle quote associative o dei contributi dovuti al partito. Essa, qualora confermata in seconda istanza, comporta la decadenza dalle cariche di partito.

Le domande di riammissione al partito degli aderenti espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione. Sulle domande devono esprimere parere favorevole gli organi che hanno comminato l'espulsione. L'aderente riammesso non potrà ricoprire cariche nel partito se non dopo dodici mesi dalla riammissione.

Art. 10.

Procedimento disciplinare

Il Comitato dei garanti, organo di prima istanza, può procedere d'ufficio ovvero su istanza scritta di almeno 10 aderenti o degli organi esecutivi del partito.

Contro la decisione del Comitato dei garanti è ammesso il ricorso al comitato provinciale, organo di seconda istanza, che decide in via definitiva.

È garantita la difesa dell'associato sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Il presidente del Comitato dei garanti contesta agli associati interessati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali.

Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della contestazione, l'associato può presentare, tramite raccomandata a/r, posta certificata o depositare nella segreteria del partito, una memoria scritta e/o chiedere di essere sentito personalmente.

Il Comitato dei garanti emette la decisione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei venti giorni di cui al precedente capoverso o, nel caso l'aderente si difenda, dal ricevimento della memoria difensiva e/o dall'audizione dell'interessato.

L'impugnazione delle decisioni di prima istanza va proposta al comitato provinciale, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, tramite raccomandata a/r o posta certificata.

Il comitato provinciale decide entro sessanta giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

Il mancato ricorso contro la decisione del Comitato dei garanti rende esecutiva la decisione.

Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza dei componenti di ogni organo giudicante.

Tutti i termini per l'inoltro e l'esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria (Comitato dei garanti, comitato provinciale) sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione delle elezioni amministrative, regionali/provinciali, politiche ed europee, nonché dei congressi del partito.

Art. 11.

Organi di Campobase

Sono organi di Campobase:

a) l'assemblea degli associati;

b) il segretario politico;

c) il comitato provinciale;

d) il direttivo;

e) il presidente;

f) il tesoriere;

g) assemblee, coordinatori e coordinamenti di valle;

h) assemblee, coordinatori e coordinamenti comunali;

i) l'organo di controllo;

j) il Comitato dei garanti.

Tutte le cariche sono gratuite, fatti salvi rimborsi per spese documentate e preventivamente approvate dal direttivo.

È fatto obbligo ai componenti degli organi collegiali di partecipare alle riunioni.

Qualora un componente non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

In tutte le elezioni degli organi associativi, in caso di parità di voti sarà preferito il candidato più giovane.

Art. 12.

Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti almeno un mese prima del giorno fissato per l'adunanza (fatto salvo diverso termine fissato dal direttivo in sede di convocazione), rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

È ammessa da parte del segretario politico la indizione della seduta in videoconferenza o in modalità mista mediante idonea piattaforma, su delibera assunta con il voto dei 3/5 dei componenti del direttivo.

Art. 13.

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Direttivo almeno due volte all'anno, entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e, ove occorra, per la nomina delle cariche associative, che avverrà di norma ogni tre anni.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 14.

Modalità di convocazione

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo mail, all'indirizzo comunicato dall'associato, almeno sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione potrà fissare anche la data per la seconda convocazione, che non potrà svolgersi prima che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima.

Art. 15.

Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese, salvo quanto previsto per le modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione, a maggioranza di voti dei presenti purché essi siano, in prima convocazione, almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza di voti dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del direttivo non hanno voto.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 16.

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del partito o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi da un associato eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale.



Art. 17.

Modalità di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; ove si tratti di questioni riguardanti persone, la votazione può essere effettuata con scrutinio segreto. Il presidente può proporre due scrutatori tra i presenti che vengono nominati dall'assemblea.

Art. 18.

Compiti dell'assemblea

L'assemblea ha i seguenti compiti:

discutere e deliberare sul preventivo, sul rendiconto e sulle relazioni del direttivo;

eleggere il segretario politico e i membri del comitato provinciale a scadenza del loro mandato, in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del consuntivo, tenendo conto della rappresentatività di genere di cui all'art. 24;

deliberare sulle linee di politica generale di Campobase;

deliberare sulle proposte di modifica dello statuto o del simbolo;

deliberare sullo scioglimento di Campobase;

deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal direttivo.

Art. 19.

Segretario politico

Il segretario politico è eletto dall'assemblea degli associati.

Nell'eventualità che le candidature per la carica di segretario siano superiori a due e nessuna raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i primi due votati.

Il segretario dura in carica tre anni, e comunque fino alla nuova assemblea provinciale degli aderenti in cui avviene l'elezione del segretario, e può essere rieletto solo una volta.

Il segretario è il rappresentante politico di Campobase.

Ha il compito di dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea degli associati e del comitato provinciale, nonché di dare attuazione agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso.

Dispone dell'uso del simbolo di Campobase (anche in tutte le varianti parziali del contrassegno o con l'aggiunta di altre denominazioni) e del suo deposito in occasione di tutte le elezioni a cui Campobase intenda partecipare, sia a livello provinciale che locale.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del segretario le sue funzioni sono assunte, in via temporanea, dal presidente. Il direttivo fissa la data dell'assemblea provinciale degli associati per la nomina del nuovo segretario provinciale non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica.

Art. 20.

Comitato provinciale

Il comitato provinciale è organo composto da 35 membri, oltre al segretario, eletti dall'assemblea degli associati con l'espressione di un massimo di 12 preferenze, secondo quanto stabilito in sede di convocazione.

Il comitato provinciale definisce le linee politiche di Campobase, deliberando su proposta del segretario politico a maggioranza dei presenti.

Nomina al proprio interno il/la presidente ed il/la vicepresidente di Campobase, rispettando la rappresentanza di genere.

Nomina, su proposta del segretario politico, il direttivo, l'organo di controllo nonché il Comitato dei garanti.

Nomina, in occasione delle consultazioni elettorali, la commissione elettorale.

Il comitato provinciale viene convocato di norma ogni trimestre o su iniziativa del segretario politico, con idonea comunicazione almeno cinque giorni prima della data delle riunioni, riducibili in caso di comprovata necessità ed urgenza.

Qualora almeno un terzo dei componenti del comitato provinciale lo richieda in forma scritta, esso va convocato entro venti giorni.

Art. 21.

Direttivo

Il comitato provinciale nomina tra i suoi componenti, a maggioranza relativa, esprimendo un massimo di tre preferenze, un direttivo composto da nove membri, oltre al segretario politico.

Il direttivo coadiuva il segretario politico nello svolgimento delle attività e nell'attuazione delle iniziative promosse dal partito secondo gli indirizzi del comitato provinciale stesso.

Tra i suoi componenti viene nominato nella prima riunione il segretario addetto alla redazione dei verbali. Il direttivo nomina altresì tra gli associati, su proposta del segretario politico, il tesoriere ed il segretario organizzativo, che partecipano al direttivo senza diritto di voto.

Può essere nominato altresì un vice segretario che in caso di assenza o impedimento sostituisce il segretario.

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i primi dei non eletti. In mancanza sarà convocato il comitato provinciale per la nomina.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio in carica.

Il direttivo è convocato con avviso da inviarsi almeno tre giorni prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza potrà essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

La convocazione va fatta via mail all'indirizzo indicato dai suoi componenti. Qualora il direttivo deliberi in tal senso, la convocazione potrà anche essere effettuata anche a mezzo whatsapp o mezzi tecnologici equivalenti.

Per la validità delle deliberazioni del direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, escluse le astensioni; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del direttivo si redige processo verbale.

Il direttivo si riunisce tutte le volte che il segretario politico lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.

Le sedute del direttivo sono presiedute dal segretario politico.

Alle sedute del direttivo partecipa senza diritto di voto anche il presidente del partito.

Art. 22.

Poteri del direttivo

Il direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di Campobase, compresi fra gli altri quelli di:

a) assicurare il conseguimento degli scopi di Campobase;

b) convocare le assemblee;

c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;

d) redigere il preventivo e il rendiconto consuntivo;

e) redigere regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento di Campobase, da sottoporre all'approvazione del comitato provinciale;

f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili e fornire garanzie reali o personali; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione di Campobase;

g) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali;

h) nominare tra i soci, su proposta del segretario politico, il tesoriere e il segretario organizzativo;

i) sottoporre al comitato provinciale, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati;

l) sottoporre all'assemblea modifiche statutarie;

m) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.



Art. 23.

Presidente

Il/la presidente è organo eletto dal comitato provinciale nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento. Ha il compito di presiedere le riunioni dell'assemblea degli associati e del comitato provinciale e affianca il segretario nei rapporti con le altre forze politiche.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto solo una volta.

Il presidente fa parte di diritto del direttivo senza diritto di voto.

Il comitato provinciale può eleggere nel proprio ambito, rispettando la rappresentanza di genere, un/una vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 24.

Il tesoriere

Il tesoriere è nominato dal direttivo tra gli associati. Egli è il legale rappresentante di Campobase in tutti i casi disciplinati dalla normativa vigente. Tiene la contabilità e sovraintende alle questioni economico finanziarie, riferendo al direttivo.

Partecipa al direttivo, senza diritto di voto, per le questioni di sua competenza.

Al tesoriere è conferito altresì il potere di riscuotere eventuali contributi finanziari dovuti a titolo di concorso alle spese elettorali, ai sensi delle leggi vigenti e di rilasciarne quietanza nelle forme richieste.

Art. 25.

Organizzazione territoriale

Campobase favorisce la partecipazione democratica delle comunità territoriali locali, promuovendo organismi che le rappresentino in autonomia organizzativa e politica, nel quadro dei principi statutari e degli scopi del partito.

Qualora a livello locale gli organismi decidano di stringere alleanze politiche diverse da quelle espresse a livello provinciale tenendo conto di specifiche situazioni locali, dovranno ottenere il parere conforme del comitato provinciale.

Art. 26.

Organismi di zona

L'assemblea di zona è costituita da tutti gli iscritti di zona.

Essa nomina il coordinatore ed il coordinamento che costituiscono punto di riferimento organizzativo del partito sul territorio.

Essi durano in carica un triennio.

Il numero dei componenti del coordinamento è liberamente stabilito dall'assemblea territoriale, anche garantendo idonea rappresentanza ai singoli comuni. Ne fanno parte di diritto, senza facoltà di voto, i parlamentari nazionali ed europei ed i consiglieri provinciali eletti in zona.

Nelle città con popolazione superiore ai 15 mila abitanti è possibile costituire un coordinamento comunale con le medesime modalità. Di tale coordinamento fanno parte di diritto, senza facoltà di voto, i consiglieri comunali.

Potrà altresì essere costituito un gruppo provinciale giovani.

Art. 27.

Scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali

Il comitato provinciale ha facoltà di adottare provvedimenti motivati atti a sciogliere, chiudere, sospendere e commissariare gli organismi locali, qualora essi operino in contrasto con gli scopi di Campobase e le norme statutarie.

Il provvedimento può essere assunto solo dopo idonea contestazione degli addebiti e l'audizione in comitato provinciale dei rappresentanti dell'articolazione territoriale.

Contro tale decisione è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, al Comitato dei garanti, che decide in merito entro trenta giorni dopo aver ascoltato il rappresentante dell'articolazione locale e il presidente del comitato provinciale.

Art. 28.

Ripartizione di risorse alle articolazioni territoriali

Sono destinati alle articolazioni territoriali i proventi delle feste organizzate dalle articolazioni stesse, come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale, nonché le erogazioni liberali destinate espressamente ad esse.

Ogni anno il tesoriere, all'atto della presentazione del bilancio preventivo, avanza una proposta relativa alla attribuzione ai territori in misura non inferiore al 10% delle risorse raccolte mediante il 2 per mille, indicando criteri di ripartizione che tengano conto delle esigenze dei territori.

Art. 29.

Organo di controllo

Il comitato provinciale nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, con compiti analoghi a quelli stabiliti dall'art. 2403 del codice civile o altrimenti per legge.

Art. 30.

Comitato dei garanti

Il Comitato dei garanti è costituito da un numero massimo di cinque membri, compreso il suo presidente, nominati dal comitato provinciale per tre esercizi, ed ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei principi previsti nello statuto e risolvere eventuali controversie tra gli associati o fra soci e partito, riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi associati, richiamo, sospensione, esclusione).

Esso è convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne abbia richiesta da due componenti. È regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Le decisioni dei garanti sulle controversie sono appellabili al comitato provinciale.

Art. 31.

Rappresentanza di genere

Al fine di garantire una adeguata partecipazione dei soggetti di genere diverso alla vita del partito:

il comitato provinciale dovrà essere composto, nei limiti delle candidature presentate, da almeno un terzo dei suoi componenti di genere diverso;

il direttivo eletto dal comitato dovrà avere ameno tre componenti di genere diverso;

la commissione elettorale dovrà avere almeno un terzo dei suoi componenti di genere diverso;

il vice segretario e il vice presidente, se nominati, dovranno essere di genere diverso dal segretario politico e dal presidente;

il Comitato dei garanti dovrà avere due componenti di genere diverso;

l'organo di controllo, ove collegiale, dovrà avere un terzo dei componenti di genere diverso;

i coordinamenti di zona e cittadini dovranno avere un terzo dei componenti di genere diverso.

Art. 32.

Rappresentanza delle minoranze

Campobase assicura in tutti i suoi organi non esecutivi la rappresentanza delle minoranze, ove presenti, con l'adozione di un sistema proporzionale di elezione.

In particolare è ammessa per tali organi la presentazione di liste di candidati alle quali sarà assegnata rappresentanza proporzionale ai voti ricevuti.

Art. 33.

Selezione dei candidati alle elezioni

La selezione delle candidature alle elezioni avviene rispettando i seguenti principi:

l'uguaglianza di tutti gli iscritti;



la democrazia paritaria tra donne e uomini;

il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo statuto;

la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;

il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti;

la pubblicità della procedura di selezione.

La selezione dei candidati deve essere affidata ad una commissione elettorale formata da cinque componenti non candidabili, nominata dal comitato provinciale. Essa, al termine del suo lavoro, proporrà le candidature per l'approvazione al comitato provinciale.

Qualora il risultato elettorale non dovesse rispettare tali criteri, i candidati di genere diverso risultanti tra i non eletti saranno via via preferiti fino al numero prefissato, nei limiti delle candidature aventi ricevuto voti validi, agli ultimi eletti dell'altro genere in ordine inverso di preferenze.

Nella predisposizione delle candidature per le elezioni di qualsiasi ordine e grado Campobase si impegna a promuovere la sempre maggiore partecipazione delle donne alla vita politica e alle competizioni elettorali ed a rispettare le norme di legge vigenti in tema di parità di genere.

Art. 34.

Rendiconto

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il direttivo procederà alla redazione del rendiconto da presentare per l'approvazione all'assemblea da convocarsi, salvo casi di necessità, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, rendiconto e programma verranno depositati presso la sede di Campobase a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Art. 35.

Divieto di distribuzione utili o riserve

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 36.

Modifiche statutarie, del simbolo e della denominazione del partito

Le deliberazioni concernenti modifiche del presente statuto, comprese quelle della denominazione e del simbolo, lo scioglimento di Campobase e la devoluzione del patrimonio, sono approvate dall'assemblea in prima convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto al voto e sono valide solo se ottengono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza del 15 per cento degli aventi diritto al voto e sono valide solo se ottengono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 37.

Regole per la trasparenza

Il Comitato dei garanti vigila sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere.

Sul sito del partito vengono pubblicati le erogazioni liberali e i finanziamenti ricevuti dal partito, nonché i curricula e i certificati penali dei candidati alle elezioni secondo le norme di legge.

Il rendiconto del partito viene pubblicato sul sito entro venti giorni dalla sua approvazione.

Il partito tiene l'anagrafe degli iscritti nel rispetto delle normative vigenti in tema di *privacy* a tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Comitato dei garanti esercita la vigilanza sull'uso dei dati contenuti nell'anagrafe degli iscritti al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, a garantirne l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.

Art. 38.

Scioglimento

Campobase ha durata illimitata.

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria costituita da almeno un quarto degli aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Rappresenta causa di scioglimento anche l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea. In tale caso, ciascuno dei membri del direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad associazione o formazione politica con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 39.

Norma transitoria

Per il solo mandato che inizia con l'assemblea del 4 marzo 2023 e si concluderà, a fine triennio, nella primavera 2026, gli associati fondatori dell'associazione Campobase non eletti tra i componenti del comitato provinciale, potranno partecipare alle riunioni del medesimo senza diritto di voto.

Art. 40.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti.

3 ottobre 2023

F.to: PAOLO PICCOLI

F.to: MARCO DOLZANI (L.S.)

ALLEGATO *1*



23A06443



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,067
Yen	161,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,581
Corona danese	7,4598
Lira Sterlina	0,87155
Fiorino ungherese	377,2
Zloty polacco	4,428
Nuovo leu romeno	4,971
Corona svedese	11,61
Franco svizzero	0,9656
Corona islandese	153,3
Corona norvegese	11,877
Rublo russo	-
Lira turca	30,5041
Dollaro australiano	1,6742
Real brasiliano	5,2599
Dollaro canadese	1,4754
Yuan cinese	7,7794
Dollaro di Hong Kong	8,3309
Rupia indonesiana	16751,9
Shekel israeliano	4,1267
Rupia indiana	88,844
Won sudcoreano	1413,72
Peso messicano	18,882
Ringgit malese	5,0234
Dollaro neozelandese	1,8142
Peso filippino	59,842
Dollaro di Singapore	1,452
Baht tailandese	38,407
Rand sudafricano	20,0025

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06565

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0724
Yen	162,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,551
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,8723
Fiorino ungherese	377,61
Zloty polacco	4,4211
Nuovo leu romeno	4,9719
Corona svedese	11,6537
Franco svizzero	0,9668
Corona islandese	153,7
Corona norvegese	11,945
Rublo russo	-
Lira turca	30,7098
Dollaro australiano	1,6819
Real brasiliano	5,2449
Dollaro canadese	1,4832
Yuan cinese	7,8171
Dollaro di Hong Kong	8,3754
Rupia indonesiana	16841,35
Shekel israeliano	4,1117
Rupia indiana	89,1958
Won sudcoreano	1421,73
Peso messicano	18,8358
Ringgit malese	5,0596
Dollaro neozelandese	1,827
Peso filippino	60,065
Dollaro di Singapore	1,4592
Baht tailandese	38,665
Rand sudafricano	20,0694

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06566



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0868
Yen	163,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,506
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,87188
Fiorino ungherese	377,3
Zloty polacco	4,397
Nuovo leu romeno	4,9704
Corona svedese	11,451
Franco svizzero	0,964
Corona islandese	153,9
Corona norvegese	11,746
Rublo russo	-
Lira turca	31,1558
Dollaro australiano	1,6648
Real brasiliano	5,2829
Dollaro canadese	1,4854
Yuan cinese	7,8702
Dollaro di Hong Kong	8,4852
Rupia indonesiana	16825,84
Shekel israeliano	4,0943
Rupia indiana	90,2937
Won sudcoreano	1410,5
Peso messicano	18,8419
Ringgit malese	5,0781
Dollaro neozelandese	1,7985
Peso filippino	60,546
Dollaro di Singapore	1,4645
Baht tailandese	38,56
Rand sudafricano	19,7127

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06567

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0849
Yen	164,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,446
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,8752
Fiorino ungherese	376,3
Zloty polacco	4,373
Nuovo leu romeno	4,9705
Corona svedese	11,4898
Franco svizzero	0,9651
Corona islandese	153,3
Corona norvegese	11,7675
Rublo russo	-
Lira turca	31,1057
Dollaro australiano	1,6736
Real brasiliano	5,2703
Dollaro canadese	1,4891
Yuan cinese	7,8655
Dollaro di Hong Kong	8,464
Rupia indonesiana	16901,66
Shekel israeliano	4,097
Rupia indiana	90,3145
Won sudcoreano	1403,37
Peso messicano	18,7435
Ringgit malese	5,0866
Dollaro neozelandese	1,8141
Peso filippino	60,44
Dollaro di Singapore	1,4634
Baht tailandese	38,492
Rand sudafricano	19,8718

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06568



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 novembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0872
Yen	162,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,461
Corona danese	7,4582
Lira Sterlina	0,87395
Fiorino ungherese	377,75
Zloty polacco	4,377
Nuovo leu romeno	4,9723
Corona svedese	11,481
Franco svizzero	0,9643
Corona islandese	153,3
Corona norvegese	11,811
Rublo russo	-
Lira turca	31,197
Dollaro australiano	1,6709
Real brasiliano	5,2947
Dollaro canadese	1,4908
Yuan cinese	7,8414
Dollaro di Hong Kong	8,4785
Rupia indonesiana	16717,28
Shekel israeliano	4,0487
Rupia indiana	90,5065
Won sudcoreano	1405
Peso messicano	18,7042
Ringgit malese	5,0881
Dollaro neozelandese	1,8161
Peso filippino	60,416
Dollaro di Singapore	1,461
Baht tailandese	38,068
Rand sudafricano	19,9254

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A06569

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Sostituzione del commissario liquidatore della «Alp Logistica soc. coop.», in Bolzano

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), la sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Alp Logistica soc. coop.» (codice fiscale 01715990212), con sede a Bolzano (BZ), via Galilei n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 129, 134, 136 e 302 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche;

2) di nominare come nuovo commissario liquidatore l'avv. dott. Burkard Zozin, con studio a Bolzano, corso Italia n. 23;

3) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

4) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, lettera *f)* della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche.

Bolzano, 20 novembre 2023

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

23A06505

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-279) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

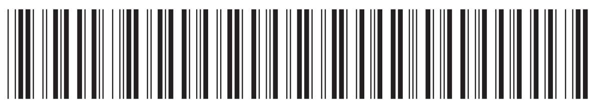
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

